



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

ANGELO BAX Presidente

CLAUDIO GUERRINI Consigliere

PAPA ELENA Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.77/2023 _____

Nel giudizio di conto, iscritto al numero 61311 del Registro di Segreteria, sui conti giudiziali nn. 78.101 e 78.102, riferiti all'esercizio finanziario 2014; 74.297, riferito all'esercizio finanziario 2015 e 76.745, riferito all'esercizio finanziario 2016, resi da Matteo Biffoni, in qualità di Sindaco del Comune di Prato e di agente contabile consegnatario titoli azionari dell'ente,

Visti i conti giudiziali e tutti gli atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 29 e 30 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038;

Vista la sentenza-ordinanza n. 127/2019 del 3 luglio 2019;

Uditi alla pubblica udienza del 5 ottobre 2022 il relatore, Cons. Elena Papa, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Massimo Lupi. Nessuno presente per l'agente contabile.

FATTO E DIRITTO

Con relazione di irregolarità n. 46 del 6 marzo 2019 il magistrato istruttore per i conti del Comune di Prato, nell'esaminare i conti depositati dal sindaco in quanto agente contabile consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione detenute dall'Ente, aveva evidenziato taluni profili di carenze documentali e irregolarità contabili che non consentivano il discarico.

In particolare, aveva osservato che i conti indicati in epigrafe non sembravano rappresentativi di tutte le variazioni di consistenza del portafoglio intervenute nel corso degli esercizi e che a tale riguardo mancava una relazione del consegnatario dei titoli azionari, che avrebbe dovuto essere predisposta su base annuale e avrebbe dovuto indicare le cause delle variazioni e le modalità con le quali aveva esercitato il potere affidatogli in applicazione delle direttive dell'ente.

Per tutti i conti depositati si riscontravano incongruenze rispetto al rendiconto delle diverse banche tesoriere e discrasie rispetto ai dati evidenziati dalla contabilità dell'Ente al Conto del patrimonio.

In particolare, per l'esercizio 2014 si riscontrava la mancanza della rendicontazione di alcuni titoli e la non corrispondenza tra la nota del tesoriere e il conto giudiziale, in particolare, non erano indicati sul conto i titoli "FIL", nonostante nel corso dell'esercizio si fosse attuato il recesso del comune dalla società, mentre per i titoli "Firenze Fiera spa", il conto della banca depositaria al 31.12.2014 attestava n. 338.251 azioni per il valore di € 1.745.375,16, a fronte della diversa quantità presente nel conto giudiziale, di 402.302 titoli, e del diverso

(e inferiore) valore, pari ad € 1.593.115,92. Analogamente i titoli

“ASM spa” erano registrati dalla banca depositaria con un saldo

iniziale di € 12.895.107,00 ed un saldo finale al 31.12.2014 pari a €

0,00 a causa, come affermato dal sindaco in sede di memoria,

dell’operazione di aumento del capitale senza emissione dei relativi

titoli e di mancato ritiro delle azioni vendute dal Comune di Prato agli

altri soci. Tuttavia, il conto giudiziale recava una consistenza iniziale e

finale di € 15.968.066,00, senza registrare questo passaggio.

Ulteriori incongruenze emergevano dal confronto dei conti depositati

con il conto generale del patrimonio dell’Ente, non risultando indicate

le partecipazioni nella società consortile “PIN scrl” e nella società

cooperativa “PANGLOS scrl” e Banca Popolare etica.

Inoltre, relativamente alla società per azioni “Firenze Fiera” il valore

indicato sul conto era di € 1.593.115,92 mentre nel conto del

patrimonio è di € 1.529.377,91.

Infine, la partecipazione nella società a responsabilità limitata

“CREAF” è indicata nel conto con un valore di € 732.530,94, mentre

nel conto del patrimonio il valore è azzerato.

Anche per l’esercizio 2015 emergevano incongruenze.

Non era dato conto della pur lieve differenza della consistenza iniziale

e finale nell’esercizio (€ 79.868.568,57 al 1° gennaio 2015 ed €

79.868.428,45 al 31.12) se non riferendosi ad una cessione di titoli a

“MPS banca”, avvenuta, tuttavia, nel corso del successivo esercizio

2016. Neppure era dato conto della discrepanza tra i dati del conto

giudiziale e quelli del conto del patrimonio, che riportava €

79.280.506,00.

Allo stesso modo per l'esercizio 2016, il conto depositato presentava una discrepanza nella consistenza finale (€ 79.738.687,91) con il conto del patrimonio, che recava immobilizzazioni finanziarie per € 79.150.764,97, cui si aggiungevano crediti verso altri soggetti di € 1.304.906,55, per un totale di € 80.455.671,55.

Si contestava, inoltre, la trasmissione solo parziaria della documentazione relativa agli incassi per utili e dividendi per tutti gli esercizi.

Infine, si evidenziavano le criticità gestionali relative alla situazione di perdite crescenti della partecipata "CREAF srl" (partecipata al 10,76%), dichiarata poi fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 24/2017, e ai vetusti crediti dell'ente verso la partecipata "GIDA spa" (partecipata al 46,92%) per circa 2 milioni di euro, all'epoca già scaduti e non pagati.

Con pec del 25 giugno 2019, fuori termine per il deposito, il Sindaco produceva una nota esplicativa a chiarimento dei punti di criticità evidenziati in relazione, allegando a corredo copiosa documentazione.

Il magistrato istruttore aveva frattanto rimesso al Collegio l'esame del conto in sede di pubblica udienza, fissata per il 3 luglio 2019, determinandosi così l'esigenza di un rinvio per l'esame, al 20 novembre 2019.

Con sentenza ordinanza n. 127/2019 in pari data il Collegio, dichiarata l'irregolarità dei conti, disponeva la loro ricompilazione,

fissandone i criteri e dando termine per il deposito, muniti della parifica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della pronuncia.

In particolare, chiedeva quanto segue.

- indicazione di tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni, in quanto presuppongono un'attività di gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale;
- conseguente necessità di individuare un agente consegnatario per l'esecuzione delle direttive impartite e la rendicontazione, a seguito dell'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale;
- indicazione del valore delle partecipazioni non secondo un criterio nominale, ma *“secondo il valore risultante dagli inventari, come visti e verificati dall'amministrazione”* (artt. 626 e 628 del R.D. 827/1924);
- presupposta necessità di mantenere gli inventari aggiornati e completi, per il corretto esercizio del riscontro (verifica della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio);
- aggiornamento del conto del patrimonio alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione, tenuto conto che questo deve corrispondere al valore contenuto nell'inventario e, in particolare, registrazione a patrimonio netto delle variazioni in aumento e/o diminuzione dei titoli, se avvenute, quale

condizione per una rappresentazione veritiera dei conti;

- annotazione nei conti giudiziali delle variazioni relative ad acquisizioni di nuovi titoli e/ o cessioni degli stessi, in armonia con l'effettiva contabilizzazione risultante dal conto del patrimonio, dovendo essere il conto del consegnatario rappresentativo delle vicende contabili riguardanti il patrimonio dell'ente.

In data 05 ottobre 2020, tramite PEC, pervenivano dal Comune di Prato i conti ricompilati dall'agente contabile (Matteo Biffoni, Sindaco) debitamente parificati dal dirigente del servizio risorse umane e finanziarie (dott.ssa Donatella Palmieri) che accompagnava la parifica stessa con una relazione esplicativa.

In conformità a quanto esposto nella Relazione del magistrato istruttore, e alla posizione espressa dalla Procura erariale in udienza, il Collegio osserva che i conti in considerazione sono stati ricompilati, sottoscritti dall'agente contabile e parificati dalla struttura finanziaria dell'Amministrazione e sono corretti sia dal punto di vista formale che sostanziale.

In particolare, per questo secondo profilo, la ricompilazione segue le indicazioni ricevute dalla Sezione, dato che le quantità e gli importi delle varie partecipazioni azionarie fanno riferimento al conto del patrimonio del rispettivo esercizio finanziario e che nei conti stessi risultano indicate tutte le partecipazioni e obbligazioni dell'Ente, ivi comprese quelle in Consorzi e Fondazioni.

Pertanto, risultano superate le irregolarità contestate e i conti,

7

ricompilati in conformità alla sentenza-ordinanza n. 127/2019,

risultano regolari, con conseguente scarico dell'agente contabile.

Considerato l'esito del giudizio le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Toscana approva i

seguenti conti:

- conto n. 78101, esercizio finanziario 2014;

- conto n. 78102, esercizio finanziario 2014;

- conto n. 74297, esercizio finanziario 2015;

- conto n. 76745, esercizio finanziario 2016;

resi dal contabile in epigrafe indicato e, per l'effetto, scarica il

contabile medesimo da ogni addebito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2022.

L'estensore

Elena Papa

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/03/2023

Il funzionario

Simonetta Agostini

Firmato digitalmente